



**COMUNE DI MONTENARS**  
Provincia di Udine

Via Isola, 2  
33010 MONTENARS (Ud)

Tel. 0432/981209  
Fax 0432/970971

---

**DECRETO N. 20 /2012**

**Montenars, 28/03/2012**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DETRAZIONI DELL' IMPOSTA  
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L' ANNO 2012.**

Parere tecnico  
**FAVOREVOLE**  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Claudio Sandruvi

Parere contabile  
**FAVOREVOLE**  
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Claudio Sandruvi

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

**VISTO** il Decreto n. 0317/Pres. del 27/12/2011 del Presidente della Regione, di scioglimento del Consiglio Comunale di Montenars e nomina del sottoscritto Claudio Sandruvi, Commissario straordinario per la provvisoria Amministrazione del Comune, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, con conferimento di tutti i poteri esercitati dal Consiglio comunale;

**VISTO** il D. Lgs. 14.03.2011, n. 23 recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" ed in particolare gli articoli 8 e 9 disciplinanti l'Imposta Municipale Propria;

**VISTO** il D. L. 6.12.2011, n. 201, coordinato con la Legge di conversione 22.12.2011, n. 214, che prevede l'istituzione anticipata dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale, a decorrere dal 2012 e la sua applicazione in tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

**RICHIAMATO** altresì il D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'ICI, al quale i suindicati decreti rinviano in ordine a specifiche previsioni normative;

**CONSIDERATO** che l'art. 13 del D.L. 201/2011, attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997;

**DATO ATTO** che il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2012 dei Comuni del Friuli Venezia Giulia è stato fissato al 31 marzo 2012 dall'art. 18, comma 34, della L.R. 29 dicembre 2011, n. 18;

**VISTO** l'art. 1, comma 169 della Legge 296 del 27.12.2006 (Finanziaria 2007) la quale ha previsto che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

**PRESO ATTO** dell'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 che fissa l'aliquota base dell'Imposta Municipale Propria allo 0,76 per cento, consentendo ai comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, di modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali;

**PRESO ATTO** altresì dell'art. 13, commi 7 e 8, del D.L. 201/2011 che stabiliscono che l'aliquota base è ridotta:

- allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, consentendo altresì ai comuni di modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali;
- allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3bis, del D. L. 30.12.1993, n. 557, convertito dalla L. 26.02.1994, n. 133, dando ai comuni la possibilità di ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento;

**DATO ATTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200, secondo i criteri fissati dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

**ATTESO** altresì che la suindicata detrazione è maggiorata di euro 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, con la precisazione che l'importo complessivo della citata maggiorazione, al netto della detrazione di base (euro 200), non può superare l'importo massimo di euro 400;

**PRECISATO** che il comma 11 del citato articolo 13 del D.L. 201/2011 dispone che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, l'aliquota di base di cui al comma 6, primo periodo;

**VALUTATO** in sede di predisposizione dello schema di Bilancio di Previsione 2012, che il mantenimento delle aliquote nella misura base fissata dal D.L. 201/2011 consente il rispetto degli equilibri di bilancio;

**RITENUTO** quindi di fissare per l'anno 2012 le aliquote per l'Imposta Municipale Propria nella misura base, di seguito specificate:

- 0,76% aliquota base;
- 0,40% aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
- 0,20% aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994);

**RITENUTO** altresì di adottare la detrazione prevista per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura base prevista dal D.L. 201/2011, dando atto che essa sarà applicata nei casi e secondo le modalità strettamente previste dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

**VISTO** il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta municipale propria;

**VISTI** i pareri espressi;

**DECRETA**

1. di determinare per l'anno 2012 le seguenti aliquote dell'Imposta Municipale Propria:
  - **0,76%** aliquota base;
  - **0,40%** aliquota ridotta per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, come disciplinate dalla relativa normativa;
  - **0,20%** aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale (di cui all'art.9, comma 3bis, del D.L. n. 557/1993, convertito dalla L. n. 133/1994);
2. di fissare a **€ 200,00** la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con maggiorazione di **€50,00** per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fermo restando che l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 e che la detrazione complessiva può essere applicata fino a concorrenza dell'imposta dovuta;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011:
  - la suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti per le case popolari;
  - l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche all'ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio non risulta assegnatario di detta unità immobiliare, a condizione che il citato soggetto non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale suddetta.

Il presente decreto viene dichiarato immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. 21/2003 e s.m.i.
--

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Renza Baiutti

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
Claudio Sandruvi

---

### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia del presente decreto verrà affisso all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 02/04/2012 al 17/04/2012

L'Impiegato responsabile  
Lucardi Marina

Montenars, 02/04/2012